

## Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR Servizio legale - Comunicazione Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dell'USR Lombardia

## **LORO SEDI**

Oggetto: uso obbligatorio delle mascherine a scuola per gli alunni maggiori di anni 6 - considerazioni alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.

A seguito delle numerose richieste di supporto, che continuano a pervenire a questo Ufficio, circa la portata applicativa dell'obbligo in oggetto, si ritiene utile fornite il presente contributo, volto ad offrire, senza pretesa di esaustività, una ricognizione dei più significativi contributi giurisprudenziali sul tema, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale del MI.

Si ricorda, inoltre, che l'USR per la Lombardia, con nota 3765 del 24-02-2021, aveva già portato la questione all'attenzione dei competenti uffici ministeriali, chiedendo specifiche indicazioni sulla portata applicativa della pronuncia del TAR Lazio n. 02102/2021, le cui argomentazioni avevano sollevato non pochi dubbi, manifestati più volte dai dirigenti scolastici, soprattutto di fronte alle continue lettere di diffida alla cessazione dell'obbligo in questione, provenienti da diverse associazioni contrarie all'uso dei dispositivi di protezione in classe.

Peraltro, è bene ribadire come le conclusioni della suddetta pronuncia <u>appaiano</u> <u>riferite alle sole disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020, i cui effetti sono cessati alla data del 3 dicembre 2020</u>, come affermato dal collegio giudicante nel seguente passaggio: "deve tuttavia affermarsi, de jure condito, che la mancata impugnazione <u>espressa dei successivi DPCM</u> con il rimedio dei motivi aggiunti, <u>ne preclude l'esame da parte del Giudice</u>; invero, quantunque, in astratto, le argomentazioni spese in giudizio dall'amministrazione per sostenere la legittimità del DPCM impugnato, ben potrebbero attagliarsi ad analoga difesa dei successivi DPCM, i quali hanno reiterato testualmente la medesima misura in questa sede censurata, dal punto di vista formale deve essere garantito all'amministrazione il diritto di difesa in giudizio, che è presidiato dall'art. 24 Cost.".

Il successivo DPCM del 2 marzo 2021, ha prorogato l'obbligo in parola. Peraltro, tale provvedimento normativo è stato oggetto di una successiva impugnazione, in relazione alla quale il T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Prima, con Ordinanza del 26/03/2021 n° 1933, ha rigettato la domanda cautelare nella parte in cui contesta l'obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per i bambini di età superiore ai 6 anni.

A tal proposito il collegio ha infatti rilevato come, a fronte della documentazione scientifica depositata dai genitori appellanti, sussistano altre documentazioni scientifiche, e in particolare gli studi posti a base delle censurate valutazioni del C.T.S. e conseguentemente dei

decreti impugnati, da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell'uso della mascherina, ritenendo ciò sufficiente a disporne l'uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.

Meritano poi ulteriormente attenzione le due recenti sentenze del Consiglio di Stato con le quali sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla legittima sussistenza dell'obbligo *de quo*.

In primis, si segnala il recente provvedimento del 2 aprile 2021 (Consiglio di Stato - Sezione Terza - Decreto 02/04/2021 n° 1804) con cui il supremo organo di giustizia amministrativa afferma come sussistano allo stato attuale diverse documentazioni scientifiche, di medesima importanza e autorevolezza, da cui emergono conclusioni differenti circa la tollerabilità fisica, anche per i bambini da 6 a 12 anni, dell'uso della mascherina e, nel contrasto tra valutazioni scientifiche, l'uso obbligatorio della mascherina, contestato dai genitori ricorrenti, non presenta alcun vizio di "manifesta irragionevolezza", tale da legittimare un intervento giurisdizionale inibitorio. Di conseguenza, appare evidente come il Giudice non possa spingersi sino a preferire, tra due motivate e ragionevoli opinioni scientifiche, quella propugnata dai ricorrenti, posto che ciò comporterebbe un'inammissibile sostituzione giurisdizionale rispetto alle decisioni di cui il Governo si assume per intero tutta la responsabilità.

Ancora più incisive appaiono le argomentazioni di cui alla successiva pronuncia (Consiglio di Stato - Sezione Terza - Ordinanza 23/04/2021 n° 2210), nella quale le censure mosse dai genitori ricorrenti avverso l'obbligo generalizzato di uso della mascherina, a partire dai 6 anni, appaiono recessive a fronte dell'esigenza, prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica per contenere il rischio di diffusione del contagio. Tale bilanciamento fra opposte esigenze trova infatti la sua ragione d'essere pur in presenza di un rischio "potenziale" e "presunto", ma ragionevolmente dedotto sulla base di autorevoli valutazioni di carattere tecnico scientifico, nonché rispetto ai dati contenuti nei continui report sull'evoluzione della curva epidemica che, anche in relazione alla diffusione delle varianti virali, registrano l'aumentata incidenza dei contagi anche nelle fasce della popolazione in età scolare. Viene peraltro precisato dal Collegio che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, sebbene abbia ha cessato i propri effetti alla data del 6 aprile 2021, continui a trovare applicazione mediante il rinvio recettizio, operato dal D.L. 44 del 1/4/2021 (art. 1, comma1), alle disposizioni del suddetto DPCM, almeno sino alla data del 30 aprile 2021.

A tal riguardo, si richiama quanto affermato nella nota m\_pi.AOODPIT.R.U.0000624.23-04-2021 del MI circa la sussistenza dell'obbligo generalizzato di indossare le mascherine: "Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi (art.21 del DPCM 2 marzo 2021). Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell'adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell'attuale emergenza".

Tuttavia, <u>ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici</u> delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su interpello del MI, ha espresso (verbale n. 10 del 21 aprile 2021) **parere contrario** circa l'ipotesi di prescrivere l'impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l'uso prolungato.

Tale indicazione viene da ultimo recepita con la nota MI m\_pi.AOODPIT.R.U.0000698.06-05-2021 alla cui lettura si rimanda.

Si invitano i dirigenti in indirizzo a voler tener conto di quanto si qui espresso nel fornire supporto e consulenza alle scuole degli ambiti di rispettiva competenza

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I Luciana VOLTA

Talmente ai sensi del Codice
Firipitale digitale de Codice
LUCIANA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile del Procedimento: Luciana Volta

Referente: MDG

mail: manuela.digirolamo4@istruzione.it